



COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

OGGETTO:

Costituzione della “Fondazione Pietro Perazzo”, fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, con il Comune di San Germano Vercellese quale Fondatore unico. Approvazione dello Statuto e dello schema degli elementi essenziali dell’atto costitutivo. Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello Statuto con rogito del Segretario comunale.

L’anno duemilaventisei addì trentuno del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. MENTIGAZZI GIANNI - Presidente	Sì
2. BOSCO MAURIZIO - Vice Sindaco	Giust.
3. BARBERIO DIEGO - Consigliere	Sì
4. FACCIOLI MARCO - Consigliere	Sì
5. GIORDANO PIERO - Consigliere	Sì
6. MARONE MARILENA - Consigliere	Sì (da remoto)
7. MINCOTTI KATIA - Consigliere	Sì
8. PAVESE PIETRO - Consigliere	Sì
9. VOLPATO GIANNA - Consigliere	No
10. FINOTTI BEATRICE - Consigliere	No
11. PLACENTINO LETIZIA - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale CASTINO DR. ANDREA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MENTIGAZZI GIANNI, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posta al n. 2 dell’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

“Signori Consiglieri,

la proposta oggi sottoposta all’esame del Consiglio Comunale riguarda la costituzione della **“Fondazione Pietro Perazzo”**, fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, avente quale Fondatore unico il Comune di San Germano Vercellese.

La pratica nasce dall’esigenza di salvaguardare, in modo ordinato e stabile, la destinazione socio-assistenziale storicamente collegata alla Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”, realtà che per molti anni ha rappresentato un riferimento per l’assistenza agli anziani, ai fragili, ai non autosufficienti e alle persone in condizioni di bisogno del nostro territorio.

La precedente Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo” è stata interessata da gestione commissariale e da criticità gestionali, economiche e organizzative. In questo contesto, il Comune ritiene necessario promuovere uno strumento giuridico nuovo, autonomo e patrimonialmente separato, ma saldamente orientato alla conservazione dello scopo originario e alla tutela dell’interesse della comunità locale.

La scelta proposta è quella di costituire una fondazione di diritto privato così da consentire al Comune di mantenere un presidio effettivo sulla governance dell’ente. Lo Statuto prevede infatti che il Comune, quale Fondatore unico, nomini il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l’Organo di controllo, nonché approvi le modifiche statutarie e gli atti patrimoniali di maggiore rilievo.

La nuova Fondazione sarà soggetto distinto dal Comune, con autonomia statutaria, patrimoniale, amministrativa e gestionale. Essa risponderà delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio. È inoltre espressamente previsto che né il Comune né la nuova Fondazione subentrino automaticamente nei debiti, nelle obbligazioni, nei mutui, nei contratti o nelle passività della precedente Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”.

Il primo fondo di dotazione è previsto in **euro 30.000,00**, somma necessaria per consentire l’avvio dell’ente e la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private.

La costituzione della Fondazione non comporta oggi alcun trasferimento automatico del patrimonio della precedente Fondazione. Ogni eventuale devoluzione o trasferimento futuro potrà avvenire soltanto all’esito delle procedure competenti, nel rispetto dei diritti dei creditori, dei vincoli di destinazione e delle autorizzazioni richieste.

L’obiettivo della deliberazione è quindi duplice: da un lato ricostruire uno strumento stabile e controllato per la tutela delle finalità sociali legate al nome di Pietro Perazzo; dall’altro evitare la dispersione di un patrimonio che, per storia e destinazione, appartiene moralmente alla comunità di San Germano Vercellese e deve continuare a servire finalità assistenziali.

Per queste ragioni si propone al Consiglio Comunale di approvare la costituzione della Fondazione, il relativo Statuto, il conferimento del fondo iniziale di dotazione, nonché di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello Statuto, con rogito del Segretario Comunale.

Chiedo pertanto al Consiglio di esprimersi favorevolmente sulla proposta di deliberazione”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del sig. Presidente;

Premesso che:

- nel territorio del Comune di San Germano Vercellese ha storicamente operato la Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”, già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, poi trasformata in fondazione di diritto privato;
- detta realtà trae origine dalla volontà testamentaria del geom. Pietro Perazzo e dall’originaria tavola di fondazione, ed è stata successivamente caratterizzata da una stabile destinazione del patrimonio e delle relative rendite a finalità assistenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie;
- la Casa del Vecchio “Pietro Perazzo” ha rappresentato, per la comunità di San Germano Vercellese, un riferimento storico per l’assistenza alle persone anziane, fragili, non autosufficienti, parzialmente autosufficienti e bisognose;
- la Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo” è stata interessata da gestione commissariale e da criticità gestionali, patrimoniali e organizzative, che hanno imposto una riflessione istituzionale sulla necessità di preservare, per quanto possibile, la destinazione originaria del relativo patrimonio;
- il Comune di San Germano Vercellese, quale ente esponentiale della comunità locale, ha interesse primario a promuovere ogni iniziativa utile a evitare la dispersione del patrimonio destinato a finalità assistenziali e a garantire che eventuali beni, rendite o risorse residui siano mantenuti al servizio della popolazione anziana, fragile e bisognosa del territorio;
- a tal fine è stata predisposta una bozza di Statuto della “**Fondazione Pietro Perazzo**”, quale fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, con il Comune di San Germano Vercellese quale Fondatore unico;
- la nuova Fondazione è costituita anche al fine di conservare, per quanto possibile, la continuità della volontà originaria del geom. Pietro Perazzo, dell’originaria tavola di fondazione, dello statuto dell’ente di provenienza e degli atti regionali relativi alla trasformazione, liquidazione, estinzione o devoluzione della precedente Fondazione;
- la Fondazione è configurata come ente di diritto privato, senza scopo di lucro, destinato ad acquisire personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- la Fondazione è soggetto distinto dal Comune di San Germano Vercellese, dotato di autonomia statutaria, patrimoniale, amministrativa e gestionale;
- la Fondazione non assume natura di ente pubblico e risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio;
- la Fondazione non è costituita in forma societaria, non assume natura di società partecipata o controllata dal Comune ai sensi della disciplina sulle società a partecipazione pubblica e non è configurata quale organismo societario in house, ferma restando la verifica, caso per caso, dell’eventuale applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza,

anticorruzione o organismi di diritto pubblico, in relazione alle concrete attività che la Fondazione dovesse svolgere e agli atti che dovesse adottare;

- lo Statuto prevede che il Comune, quale Fondatore unico, non risponda delle obbligazioni della Fondazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o da specifici atti di garanzia formalmente deliberati dagli organi comunali competenti;

- lo Statuto prevede espressamente, agli artt. 2 e 32, che il Comune di San Germano Vercellese, quale Fondatore unico, non assume alcun obbligo automatico di ripianamento delle perdite, dei disavanzi, delle passività o degli squilibri economico-finanziari della Fondazione;

- lo Statuto prevede altresì che eventuali contributi, apporti, garanzie, ripiani o interventi finanziari del Comune in favore della Fondazione potranno essere disposti esclusivamente mediante specifica deliberazione degli organi comunali competenti, previa verifica della relativa legittimità, sostenibilità finanziaria, copertura di bilancio e compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica;

- lo Statuto prevede altresì che la Fondazione non subentri automaticamente nei debiti, obbligazioni, garanzie, mutui, contratti o passività della Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”, salva diversa espressa disposizione di legge o specifica deliberazione degli organi competenti;

- lo Statuto prevede, agli artt. 4, 8 e 14, che la costituzione della Fondazione non comporta l’assunzione automatica della gestione della struttura già facente capo alla Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”, né il subentro automatico in rapporti contrattuali, convenzionali, autorizzativi, gestionali, occupazionali o debitori riferibili all’ente di provenienza;

- lo Statuto prevede, all’art. 8, che ogni eventuale gestione diretta, affidamento a terzi, convenzione, contratto di servizio, rapporto con soggetti gestori o assunzione di attività socio-assistenziali, socio-sanitarie o residenziali dovrà essere oggetto di separata e preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria sulla sostenibilità economica, finanziaria, organizzativa, autorizzativa e gestionale dell’operazione, nonché previo parere dell’Organo di controllo nei casi di maggiore rilevanza economico-patrimoniale;

- lo Statuto prevede, all’art. 17, specifiche cautele rispetto all’assunzione di obbligazioni, garanzie, fidejussioni, impegni pluriennali, contratti di gestione, contratti di servizio o altri rapporti suscettibili di generare rilevanti rischi economico-finanziari, escludendo in ogni caso che tali obbligazioni possano determinare obblighi automatici di garanzia, copertura, ripiano o intervento finanziario a carico del Comune Fondatore unico;

- lo Statuto stabilisce che il patrimonio eventualmente proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo” conservi la destinazione impressa dalla volontà del fondatore geom. Pietro Perazzo, dall’originaria tavola di fondazione, dallo statuto dell’ente di provenienza e dagli atti regionali relativi alla sua trasformazione, liquidazione, estinzione o devoluzione;

- lo Statuto stabilisce inoltre che tale componente patrimoniale, nonché i beni, i valori e le risorse che dovessero sostituirla per effetto di atti di amministrazione, trasformazione, alienazione o reinvestimento, siano destinati al perseguimento di finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie a favore delle persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, con particolare riguardo alla popolazione del Comune di San Germano Vercellese;

- lo Statuto prevede la distinta evidenza contabile della componente patrimoniale eventualmente ricevuta dalla Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”, dei relativi proventi e degli eventuali beni, valori o risorse acquisiti in sostituzione;
- lo Statuto prevede, all’art. 28, la trasmissione annuale al Comune Fondatore unico del bilancio consuntivo, della relazione sull’attività svolta, della relazione dell’Organo di controllo, nonché del bilancio preventivo o budget annuale;
- lo Statuto prevede, all’art. 30, l’approvazione annuale di un programma di attività, nel quale sono indicati le linee di intervento, le priorità, le risorse disponibili, i criteri di utilizzo delle rendite patrimoniali, gli eventuali rapporti convenzionali o gestionali in essere o programmati, gli impegni economico-finanziari previsti, le principali fonti di rischio gestionale e le misure adottate per preservare l’equilibrio economico della Fondazione e la conservazione del patrimonio vincolato;
- lo Statuto prevede che gli atti di disposizione dei beni soggetti a vincolo siano consentiti esclusivamente quando funzionali alla migliore realizzazione delle finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie indicate, con permanenza del vincolo sui beni o sui valori acquisiti in sostituzione e nel rispetto della normativa vigente;
- lo Statuto attribuisce al Comune, quale Fondatore unico, poteri di indirizzo, approvazione e vigilanza statutaria, con particolare riferimento alla destinazione del patrimonio, all’approvazione delle modifiche statutarie, agli atti patrimoniali di maggiore rilevanza e alla nomina dell’Organo di controllo;
- lo Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sia composto da tre membri, individuati nel Sindaco pro tempore, nel Vice Sindaco pro tempore e nell’Assessore comunale pro tempore del Comune di San Germano Vercellese, salvo impossibilità, mancata accettazione, rinuncia, decadenza o cessazione, nei quali casi si applicano le modalità sostitutive previste dallo Statuto;
- lo Statuto disciplina altresì l’ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale, cessazione anticipata della consiliatura o commissariamento del Comune, prevedendo l’esercizio dei poteri del Comune Fondatore unico da parte del Commissario prefettizio o straordinario, nei limiti soggettivi stabiliti dallo Statuto;
- il primo fondo di dotazione della Fondazione è previsto in euro 30.000,00, come indicato nello schema di Statuto;
- detto importo corrisponde al patrimonio minimo previsto per il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che fissa in euro 30.000,00 il patrimonio minimo delle fondazioni del Terzo settore, parametro richiamato e recepito, ai fini del riconoscimento delle persone giuridiche private, dalla D.G.R. Piemonte 11 settembre 2017, n. 18-5603;
- è stato predisposto altresì uno schema degli elementi essenziali dell’atto costitutivo della Fondazione, allegato alla presente deliberazione, quale traccia per la successiva stipula in forma pubblica amministrativa;

Considerato che:

- la costituzione della Fondazione Pietro Perazzo risponde all’interesse pubblico del Comune di San Germano Vercellese alla tutela delle finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie storicamente connesse alla Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”;

- la costituzione della Fondazione e il relativo conferimento del fondo di dotazione costituiscono intervento istituzionale e strumentale all'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, in particolare a favore della popolazione anziana, fragile e non autosufficiente, in coerenza con i principi di solidarietà sociale e con i meccanismi di coinvolgimento degli enti del Terzo settore nelle attività di interesse generale;
- la scelta della forma della fondazione di diritto privato senza scopo di lucro appare coerente con l'esigenza di assicurare stabilità patrimoniale, continuità dello scopo, separazione soggettiva e patrimoniale rispetto al Comune e presidio sulla destinazione vincolata delle risorse;
- la Fondazione Pietro Perazzo è configurata quale ente di diritto privato dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta, distinto dal Comune di San Germano Vercellese, con la conseguenza che la Fondazione risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio, fatti salvi eventuali specifici atti di garanzia o di contribuzione adottati dal Comune con successivi provvedimenti espressi;
- la previsione del Comune quale Fondatore unico consente un presidio istituzionale diretto sulla destinazione assistenziale, socio-assistenziale e socio-sanitaria del patrimonio e sull'operato degli organi della Fondazione;
- la costituzione della Fondazione e il conferimento del fondo iniziale di dotazione assumono carattere istituzionale e strumentale rispetto all'attività dell'Ente, in quanto diretti a perseguire, attraverso un soggetto giuridico distinto e senza scopo di lucro, finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie di interesse della comunità locale;
- la costituzione della Fondazione non comporta subentro del Comune nei debiti, obbligazioni, garanzie, mutui, contratti o passività della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo";
- in coerenza con la distinta soggettività giuridica e patrimoniale dei due enti, nonché con i principi generali in materia di responsabilità degli enti pubblici per le obbligazioni degli enti di diritto privato partecipati, la presente deliberazione non comporta in alcun modo l'assunzione da parte del Comune di obblighi di garanzia, ripiano o subentro nelle passività della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", restando ogni eventuale intervento subordinato a successivi e specifici atti, nel rispetto della normativa vigente;
- la costituzione della Fondazione non comporta assunzione automatica della gestione della struttura già facente capo alla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", né subentro automatico in rapporti contrattuali, convenzionali, autorizzativi, gestionali, occupazionali o debitori riferibili all'ente di provenienza;
- ogni eventuale gestione diretta, affidamento a terzi, convenzione, contratto di servizio o rapporto con soggetti gestori dovrà essere oggetto di separata e preventiva valutazione da parte degli organi competenti della Fondazione, con specifica istruttoria sulla sostenibilità economica, finanziaria, organizzativa, autorizzativa e gestionale dell'operazione;
- la costituzione della Fondazione non determina alcun obbligo automatico del Comune di finanziare la gestione ordinaria della Fondazione, ripianarne eventuali perdite o disavanzi, assumerne obbligazioni o garantire debiti, finanziamenti, rapporti contrattuali o impegni assunti dalla Fondazione verso terzi;

- la costituzione della Fondazione non comporta subentro automatico della nuova Fondazione nei debiti, obbligazioni, garanzie, mutui, contratti o passività della Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”;
- ogni eventuale trasferimento di patrimonio residuo proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo” dovrà avvenire solo all’esito delle procedure competenti, nel rispetto dei diritti dei creditori, dei vincoli di destinazione, delle deliberazioni degli organi competenti e delle autorizzazioni eventualmente necessarie;
- la nuova Fondazione potrà ricevere esclusivamente il patrimonio netto residuo eventualmente devoluto all’esito della liquidazione della Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”, con conservazione dei vincoli di destinazione gravanti sul medesimo;
- il conferimento del fondo iniziale di dotazione è stato correttamente inquadrato sotto il profilo contabile e finanziario dal Responsabile del servizio finanziario e dagli organi comunali competenti, e ne è stata verificata la coerenza con il Documento Unico di Programmazione e con il Bilancio di previsione dell’Ente;
- è opportuno approvare lo Statuto della Fondazione Pietro Perazzo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- è opportuno approvare lo schema degli elementi essenziali dell’atto costitutivo della Fondazione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, demandando al Segretario comunale rogante la predisposizione del testo definitivo dell’atto costitutivo;
- è altresì opportuno autorizzare il Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante del Comune, a intervenire nell’atto costitutivo della Fondazione e a sottoscrivere l’atto costitutivo, lo Statuto e ogni atto conseguente o connesso;
- l’atto costitutivo e lo Statuto potranno essere ricevuti in forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale, quale ufficiale rogante, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di atto nel quale il Comune è parte e di evidente interesse dell’Ente;
- resta salva ogni valutazione tecnico-giuridica del Segretario Comunale rogante e degli uffici competenti in ordine alla forma dell’atto, agli adempimenti successivi, alla registrazione, all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private e agli eventuali adeguamenti formali richiesti dall’autorità competente;

Ritenuto pertanto:

- di approvare la costituzione della **“Fondazione Pietro Perazzo”**, fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, con il Comune di San Germano Vercellese quale Fondatore unico;
- di approvare lo Statuto della Fondazione, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”;
- di approvare lo schema degli elementi essenziali dell’atto costitutivo della Fondazione, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”;
- di autorizzare il conferimento del fondo iniziale di dotazione pari a euro 30.000,00;
- di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello Statuto;

- di stabilire che l'atto costitutivo sia ricevuto, ove ne ricorrano i presupposti, dal Segretario Comunale in forma pubblica amministrativa;
- di demandare agli uffici competenti tutti gli adempimenti conseguenti;

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 14 in data odierna avente ad oggetto "Modifica al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028. Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028: variazione agli stanziamenti di entrata e di spesa per applicazione avanzo determinato in sede di rendiconto 2025 (artt. 175, comma 2, nonché 187 commi 1 e 2, D.Lgs. n. 267/2000). Sesto provvedimento.”;

Ravvisata la propria competenza a deliberare, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 42, comma 2, lettera e), del TUEL;

Visti:

- gli artt. 14 e seguenti del codice civile in materia di persone giuridiche private e fondazioni;
- l'art. 25 c.c. in materia di vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni;
- il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- la D.G.R. Piemonte 11 settembre 2017, n. 18-5603, in materia di riconoscimento della personalità giuridica privata e di verifica dell'adeguatezza patrimoniale;
- l'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, richiamato quale parametro in materia di patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica;
- il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207;
- la L.R. Piemonte 2 agosto 2017, n. 12;
- la normativa regionale applicabile in materia di IPAB, enti derivati, fondazioni e patrimoni vincolati;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 42, 49, 97 e 134;
- l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria, con particolare riferimento alle proposte di costituzione o partecipazione a organismi esterni e agli atti aventi riflessi economico-finanziari e patrimoniali per l'Ente;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto vigente della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo";
- la documentazione relativa alla gestione commissariale e alla situazione dell'ente di provenienza;
- la bozza di Statuto della Fondazione Pietro Perazzo, allegata alla presente deliberazione;
- lo schema degli elementi essenziali dell'atto costitutivo della Fondazione Pietro Perazzo, allegato alla presente deliberazione;

*PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile:*

PARERE FAVOREVOLE

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to CASTINO dr. Andrea*

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, comportando il presente atto riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di deliberazione relativa alla costituzione di un organismo esterno e recante riflessi patrimoniali e finanziari per l'Ente;

Con votazione espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito:

Presenti n. 7, Votanti n. 7, Favorevoli n. 7, Contrari n. zero, Astenuti n. zero:

D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del medesimo decreto legislativo, trattandosi di atto comportante la costituzione di un organismo esterno e riflessi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
3. DI APPROVARE la costituzione della "Fondazione Pietro Perazzo", fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, con il Comune di San Germano Vercellese quale Fondatore unico;
4. DI DARE ATTO che la Fondazione è costituita per perseguire finalità sociali, assistenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, solidaristiche e di utilità collettiva, con particolare riferimento al sostegno delle persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, nonché delle persone fragili, disabili, sole, bisognose o comunque in situazione di vulnerabilità sociale, economica, sanitaria o assistenziale;

5. DI DARE ATTO che la Fondazione opera in attuazione della volontà del fondatore geom. Pietro Perazzo e dei vincoli inerenti al patrimonio eventualmente proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”, con particolare riguardo alla popolazione del Comune di San Germano Vercellese;
6. DI DARE ATTO che la Fondazione è soggetto distinto dal Comune di San Germano Vercellese, dotato di autonomia statutaria, patrimoniale, amministrativa e gestionale, e che il Comune, quale Fondatore unico, non risponde delle obbligazioni della Fondazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o da specifici atti di garanzia formalmente deliberati dagli organi comunali competenti;
7. DI DARE ATTO che il Comune di San Germano Vercellese, quale Fondatore unico, non assume alcun obbligo automatico di ripianamento delle perdite, dei disavanzi, delle passività o degli squilibri economico-finanziari della Fondazione, salva diversa espressa deliberazione degli organi comunali competenti, adottata nel rispetto della legge, della copertura di bilancio e degli equilibri di finanza pubblica, come previsto dagli artt. 2 e 32 dello Statuto;
8. DI DARE ATTO che la costituzione della Fondazione non comporta l’assunzione automatica della gestione della struttura già facente capo alla Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”, né il subentro automatico in rapporti contrattuali, convenzionali, autorizzativi, gestionali, occupazionali o debitori riferibili all’ente di provenienza, come previsto dagli artt. 4, 8 e 14 dello Statuto;
9. DI DARE ATTO che ogni eventuale gestione diretta, affidamento a terzi, convenzione, contratto di servizio o rapporto con soggetti gestori dovrà essere oggetto di separata e preventiva istruttoria, con specifica valutazione della sostenibilità economica, finanziaria, organizzativa, autorizzativa e gestionale dell’operazione, senza automatica assunzione di obblighi o garanzie da parte del Comune, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8, 17 e 32 dello Statuto;
10. DI DARE ATTO che la Fondazione non è costituita in forma societaria, non assume natura di società partecipata o controllata dal Comune ai sensi della disciplina sulle società a partecipazione pubblica e non è configurata quale organismo societario in house, ferma restando la verifica, caso per caso, dell’eventuale applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza, anticorruzione o organismi di diritto pubblico, in relazione alle concrete attività svolte e agli atti adottati dalla Fondazione;
11. DI DARE ATTO che la costituzione della Fondazione non comporta subentro del Comune di San Germano Vercellese nei debiti, obbligazioni, garanzie, mutui, contratti o passività della Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”;
12. DI DARE ATTO che la nuova Fondazione non subentra automaticamente nei debiti, obbligazioni, garanzie, mutui, contratti o passività della Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”, salva diversa espressa disposizione di legge o specifica deliberazione degli organi competenti;
13. DI DARE ATTO che ogni eventuale patrimonio proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo” potrà essere attribuito alla nuova Fondazione esclusivamente quale patrimonio netto residuo all’esito delle procedure competenti, nel rispetto dei diritti dei creditori, dei vincoli di destinazione, delle autorizzazioni richieste e delle determinazioni degli organi e delle autorità competenti;

14. DI DARE ATTO che lo Statuto della Fondazione prevede che la componente patrimoniale eventualmente proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”, nonché i beni, i valori e le risorse che dovessero sostituirla per effetto di atti di amministrazione, trasformazione, alienazione o reinvestimento, conservino la destinazione impressa dalla volontà del fondatore geom. Pietro Perazzo, dall’originaria tavola di fondazione, dallo statuto dell’ente di provenienza e dagli atti regionali relativi alla sua trasformazione, liquidazione, estinzione o devoluzione;
15. DI DARE ATTO che lo Statuto prevede la distinta evidenza contabile della componente patrimoniale eventualmente ricevuta dalla Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”, dei relativi proventi e degli eventuali beni, valori o risorse acquisiti in sostituzione;
16. DI DARE ATTO che lo Statuto prevede, all’art. 28, la trasmissione annuale al Comune Fondatore unico del bilancio consuntivo, della relazione sull’attività svolta, della relazione dell’Organo di controllo, nonché del bilancio preventivo o budget annuale;
17. DI DARE ATTO che lo Statuto prevede, all’art. 30, l’approvazione annuale di un programma di attività, nel quale sono indicati le linee di intervento, le priorità, le risorse disponibili, i criteri di utilizzo delle rendite patrimoniali, gli eventuali rapporti convenzionali o gestionali in essere o programmati, gli impegni economico-finanziari previsti, le principali fonti di rischio gestionale e le misure adottate per preservare l’equilibrio economico della Fondazione e la conservazione del patrimonio vincolato;
18. DI APPROVARE lo Statuto della Fondazione Pietro Perazzo, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
19. DI APPROVARE lo schema degli elementi essenziali dell’atto costitutivo della Fondazione Pietro Perazzo, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale;
20. DI DARE ATTO che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà composto, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Sindaco pro tempore, dal Vice Sindaco pro tempore e dall’Assessore comunale pro tempore del Comune di San Germano Vercellese, salvo impossibilità, mancata accettazione, rinuncia, decadenza o cessazione, nei quali casi troveranno applicazione le modalità sostitutive previste dallo Statuto;
21. DI DARE ATTO che, in caso di scioglimento del Consiglio Comunale, cessazione anticipata della consiliatura o commissariamento del Comune, i poteri spettanti al Comune quale Fondatore unico saranno esercitati dal Commissario prefettizio o straordinario, nei limiti e secondo le modalità stabilite dallo Statuto;
22. DI APPROVARE il conferimento iniziale da parte del Comune di San Germano Vercellese del fondo di dotazione della Fondazione, pari a euro 30.000,00, come previsto dallo Statuto;
23. DI DARE ATTO che il fondo iniziale di dotazione di euro 30.000,00, conferito in denaro, corrisponde al patrimonio minimo previsto per il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e della D.G.R. Piemonte 11 settembre 2017, n. 18-5603, ed è finalizzato alla costituzione dell’ente, all’avvio della relativa attività e alla richiesta di

riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private;

24. DI DARE ATTO che la spesa di euro 30.000,00 trova copertura al capitolo 9410/1/1, missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 03 - Interventi per gli anziani, titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie, macroaggregato 301 - Acquisizioni di attività finanziarie, del Bilancio di previsione 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità;
25. DI DARE ATTO che il conferimento del fondo iniziale di dotazione è stato correttamente inquadrato sotto il profilo contabile e finanziario dal Responsabile del servizio finanziario e dagli organi comunali competenti, e ne è stata verificata la coerenza con il Documento Unico di Programmazione e con il Bilancio di previsione dell'Ente;
26. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio finanziario l'adozione degli atti di impegno e liquidazione della somma di euro 30.000,00 a titolo di conferimento del fondo iniziale di dotazione della Fondazione, secondo le modalità e i tempi necessari alla costituzione e al riconoscimento della personalità giuridica;
27. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante del Comune di San Germano Vercellese, a intervenire nell'atto costitutivo della Fondazione Pietro Perazzo e a sottoscrivere l'atto costitutivo, lo Statuto e ogni altro atto connesso, conseguente o necessario;
28. DI STABILIRE che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione siano ricevuti, ove ne ricorrano i presupposti di legge, in forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale, quale ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
29. DI DEMANDARE al Segretario Comunale, quale ufficiale rogante, la predisposizione, ricezione, rogazione e conservazione dell'atto costitutivo e dello Statuto in forma pubblica amministrativa, in coerenza con la presente deliberazione, con lo Statuto approvato e con lo schema degli elementi essenziali dell'atto costitutivo allegato;
30. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore ad apportare all'atto costitutivo e allo Statuto, anche su indicazione del Segretario Comunale rogante, degli uffici competenti, della Regione Piemonte o dell'autorità competente al riconoscimento della personalità giuridica, le modifiche, integrazioni o precisazioni di carattere formale, tecnico o non sostanziale che si rendessero necessarie o opportune, purché non alterino:
 - la denominazione della Fondazione;
 - la qualità del Comune quale Fondatore unico;
 - l'assenza di scopo di lucro;
 - la destinazione assistenziale, socio-assistenziale e socio-sanitaria della Fondazione;
 - il rispetto della volontà fondativa originaria del geom. Pietro Perazzo;

- la destinazione vincolata del patrimonio eventualmente proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”;
 - la distinta evidenza contabile della componente patrimoniale vincolata;
 - la separazione patrimoniale tra Comune e Fondazione;
 - l’esclusione del subentro nei debiti, obbligazioni, garanzie, mutui, contratti o passività della Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”;
 - l’assenza di obblighi automatici di ripiano, garanzia, copertura o intervento finanziario a carico del Comune;
 - il mancato subentro automatico nella gestione della struttura già facente capo alla Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo” e nei relativi rapporti gestionali, contrattuali, convenzionali, autorizzativi, occupazionali o debitori;
 - la previsione dei flussi informativi verso il Comune Fondatore unico, compresa la trasmissione del bilancio consuntivo, della relazione sull’attività svolta, della relazione dell’Organo di controllo e del bilancio preventivo o budget annuale;
 - la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dallo Statuto;
 - i poteri fondamentali del Fondatore unico;
31. DI STABILIRE che eventuali modifiche sostanziali dello Statuto o dell’atto costitutivo dovranno essere nuovamente sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale;
32. DI DEMANDARE agli uffici comunali competenti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l’adozione di ogni atto necessario o conseguente alla presente deliberazione, compresi:
- gli adempimenti fiscali e di registrazione;
 - la richiesta del codice fiscale della Fondazione;
 - il versamento o deposito del fondo iniziale di dotazione secondo le modalità richieste dall’autorità competente;
 - la presentazione dell’istanza di riconoscimento della personalità giuridica e di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private;
 - le comunicazioni alla Regione Piemonte e agli altri soggetti istituzionali interessati;
 - ogni ulteriore adempimento necessario alla piena efficacia dell’atto costitutivo;
33. DI DARE ATTO che l’atto costitutivo potrà prevedere che l’attribuzione del fondo iniziale di dotazione sia finalizzata al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione e sia resa disponibile secondo le modalità richieste dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private;
34. DI DARE ATTO che la composizione del primo Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell’Organo di controllo della Fondazione sarà regolata secondo quanto

previsto dallo Statuto e potrà essere indicata nell'atto costitutivo o in separati atti del Comune Fondatore unico, ove necessario o opportuno;

35. DI TRASMETTERE la presente deliberazione:

- alla Regione Piemonte;
- al Commissario della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo";
- al Segretario Comunale;
- al Responsabile del servizio finanziario;
- all'Organo di revisione economico-finanziaria;
- agli altri uffici e soggetti interessati per gli adempimenti di competenza.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di procedere alla costituzione della Fondazione e agli adempimenti necessari per la salvaguardia della destinazione socio-assistenziale e socio-sanitaria del patrimonio riconducibile alla Casa del Vecchio "Pietro Perazzo",

con separata votazione espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito:

Presenti n. 7, Votanti n. 7, Favorevoli n. 7, Contrari n. zero, Astenuti n. zero:

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : MENTIGAZZI GIANNI

Il Segretario Comunale
F.to : CASTINO DR. ANDREA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/08/2026 al 19/08/2026, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla residenza comunale, lì 04/08/2026

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Mentegazzi Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
CASTINO DR. ANDREA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale